Attività ispettiva Reg. Gen. n.864/1 XI legislatura



Consiglio Regionale della Campania Gruppo Consiliare "DE LUCA PRESIDENTE" Il Consigliere

PROT. n. 074 del 06.05.2024

All'Assessore al Turismo Della Giunta Regionale della Campania On. Felice Casucci -SEDE -

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell'art. 124 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania dello scrivente Consigliere Regionale Diego Venanzoni avente ad oggetto: Incongruenza tra rilascio SCIA e richieste codice CUSR.

PREMESSO CHE:

- Con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha modificato l'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per avviare, trasferire e modificare l'esercizio delle attività turistico ricettive, occorre presentare al Comune competente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per mezzo della quale è possibile avviare l'attività ricettiva alla data di presentazione della stessa.
- Ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n. 16, le strutture ricettive e le locazioni brevi di cui al Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, in linea con le disposizioni del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 sono obbligate a dotarsi anche del Codice Unico identificativo regionale delle Strutture Ricettive (d'ora in avanti CUSR).

EVIDENZIATO CHE:

- La generazione e l'attribuzione del CUSR è effettuata dai Comuni dove è ubicata la struttura ricettiva;
- I Comuni sono tenuti ad acquisire dai soggetti che hanno istituito o che intendono istituire attività di locazione i dati del soggetto che esercita l'attività di locazione e ad inserirli nel sistema regionale "Turismo Web" che genererà automaticamente i codici CUSR, inviandoli agli indirizzi pec dei soggetti interessati;
- Il CUSR deve essere obbligatoriamente utilizzato dai soggetti che esercitano attività di locazione in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione attuate, anche tramite intermediari, prevedendo una sanzione pecuniaria per il mancato, errato o ingannevole utilizzo del CUSR.

ATTESO CHE:

Alcuni Enti Locali cd. a vocazione turistica, quale il Comune di Napoli, trasferisce alla Regione Campania i dati necessari per la produzione dei codici CUSR solo dopo che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ha completato, con esito positivo, l'istruttoria della SCIA, costringendo i soggetti che intendono esercitare attività turistico ricettive ad attendere diversi mesi prima di aprire le strutture al pubblico, benché la normativa nazionale vigente preveda che la presentazione della SCIA al Comune competente consente, attraverso la ricevuta telematica che viene rilasciata contestualmente all'inoltro della pratica, l'immediato avvio dell'attività

SI INTERROGA L'ASSESSORE AL TURISMO:

- Circa le modalità volte a garantire il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di semplificazione dei titoli abilitativi per l'esercizio di attività produttive e, quindi, risolvere la questione relativa alla generazione del CUSR;
- Circa i correttivi che si intendono attuare in particolare in quegli Enti locali cd. a vocazione turistica, quale è il caso del Comune di Napoli, che quotidianamente ricevono a mezzo SUAP decine di SCIA per nuove attività ricettive, e che rilasciano il relativo CUSR solo dopo diverse settimane necessarie per concludere l'istruttoria, impedendo l'avvio di attività dal momento della presentazione della pratica e costringendo a lunghe attese prima di aprire al pubblico una struttura ricettiva.

go Venanzoni